

MACROSETTORE AMBIENTE – SERVIZI PER IL TERRITORIO

Varese, 04/12/2015

Prot. n. 71732/7.4.1

Determinazione n. 2901

Oggetto: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RELATIVA ALLA VARIANTE AL "PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO" DEL COMUNE DI INARZO.**IL DIRIGENTE RESPONSABILE****VISTI:**

- la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- la Legge 56/2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. 12/2005, "Legge per il governo del territorio";

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale del 22.12.2014 n. 129, 97360, "Atto di Indirizzo";
- la Deliberazione Presidenziale n. 5 del 12.05.2015, "Approvazione nuovo organigramma dell'Ente";
- il Decreto Presidenziale del 30.09.2015, n. 120 "Attribuzione incarichi dirigenziali";
- la Determinazione Dirigenziale n. 2376 del 02.10.2015, "Macrosettore Ambiente – conferimento responsabilità procedimento e delega di firma";
- gli articoli 25, "Criteri generali in materia di organizzazione" e 26 "Segretario Generale, Dirigenti e Direttore Generale" dello Statuto vigente;

PREMESSO che nella "Relazione Previsionale e Programmatica" al bilancio di previsione per l'anno 2014 e pluriennale 2014-2016, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio del 29.11.2013, n. 40, viene individuato l'obiettivo relativo alla gestione dei pareri e contributi in materia di "Valutazione Ambientale Strategica", nell'ambito del programma 11 "Territorio ed Urbanistica", ora Macrosettore Ambiente;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta del 29.11.2013, n. 377, relativa all'approvazione ed affidamento ai dirigenti del "Piano Esecutivo di Gestione" esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016;

DATO ATTO:

- che il PTCP è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 avente per oggetto: "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: adempimenti previsti dall'art. 17, comma 9, L.R. 12/2005 ed approvazione definitiva del piano";
- che il piano ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 18, del 2 maggio 2007;

RILEVATO che:

- l'articolo 4, "Valutazione ambientale dei piani", L.R. 12/2005, al comma 1 stabilisce: "*Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei*

piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, anche in riferimento ai commi 2 bis, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, e 3 sexies, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l'utilizzazione del SIT";

- il medesimo articolo, al comma 2, precisa che: "sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi";
- il medesimo articolo, al comma 2 bis, precisa che: "le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)";
- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", nella Parte Seconda, stabilisce anche le procedure per la valutazione ambientale strategica;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 – n. VIII/351, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 14 del 02.04.2007, detta gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 27.12.2007 – n. VIII/6420, pubblicata sul BURL 2° Supplemento Straordinario al n. 4 del 24.01.2008, indica le procedure per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS, successivamente modificata;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 30.12.2009, n. 8/10971, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie ordinaria n. 5 del 01.02.2010, avente ad oggetto "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 febbraio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli", approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2010, n. 9/761, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 2° supplemento straordinario al n. 47 del 25.11.2010, avente ad oggetto "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971", approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25.07.2012, n. 9/3836, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 31 del 03.08.2012, avente ad oggetto "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u", riguarda il modello metodologico, procedura e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al piano dei servizi e piano delle regole;

CONSIDERATO che:

- la Provincia in qualità di ente territorialmente interessato è chiamata a partecipare ai processi di valutazione ambientale secondo le procedure definite dalle autorità procedenti e deve esprimere, in sede di conferenza di valutazione, il proprio parere;
- il parere da rendere in materia di VAS ha una funzione "valutativa", e non meramente conoscitiva o tecnica, consistente appunto in una valutazione generale del progetto di azione amministrativa, in relazione alle ricadute derivanti dalle scelte di piani e programmi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale del 23.06.2008, P.V. 154, avente ad oggetto "Valutazione Ambientale VAS di piani e programmi inerenti all'urbanistica e la pianificazione territoriale. Approvazione disposizioni organizzative e procedurali";

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione di compatibilità e di valutazione ambientale strategica viene svolta dal Macrosettore Ambiente – servizi per il territorio, supportato dal gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 110 del 27.11.2013, avente ad oggetto "*Composizione gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare in materia di valutazione/verifica di compatibilità con il "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale" e di valutazione ambientale di piani e programmi, di cui alla L.R. 12/2005, "Legge per il governo del territorio" ed approvazione "Modalità Operative e di funzionamento"* e successivamente modificato con decreto del Direttore Generale n. 91/2014;

VISTA la nota del Comune di Inarzo, acquisita al protocollo in data 19.10.2015, n. 62345 avente per oggetto "Convocazione della seconda conferenza di valutazione (VAS) relativa alla Variante n. 1 al PGT del Comune di Inarzo (Va)", che convoca la citata conferenza di valutazione finale per il giorno 19.12.2015;

CONSIDERATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni, entro sessanta giorni dalla messa a disposizione della documentazione sul sito web regionale "SIVAS" (Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale Piani e Programmi) – vale a dire entro il 18.12.2015 – deve essere inviato il parere di competenza all'Autorità competente per la VAS ed all'Autorità procedente;

DATO ATTO che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la valutazione ambientale strategica inerente alla variante al Piano di Governo del Territorio, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;

CONSIDERATO che:

- il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato è stato attivato in tempo utile;
- si è conclusa l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere della Provincia;

ESAMINATO l'allegato documento tecnico relativo alla Valutazione Ambientale Strategica della variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio del Comune di Inarzo;

ATTESO che il presente atto è privo di riflessi finanziari;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** gli esiti dell'istruttoria inerente alla Valutazione Ambientale Strategica della variante al "Piano di Governo del Territorio" del Comune di Inarzo, contenuti nell'allegato documento tecnico (allegato "A"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI RITENERE**, alla luce delle considerazioni riportate nel documento tecnico di cui al punto precedente, che il Rapporto Ambientale abbia trattato i temi di propria competenza rispondendo, in linea generale, ai compiti ad esso affidati, tuttavia, rispetto a scelte di tipo puntuale, non sempre gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono stati raggiunti. Si fa specifico riferimento agli ambiti di trasformazione AT15 e AT16, in contrasto con i disposti della LR. n. 31/2014 e pertanto da eliminare (il primo critico anche dal punto di vista ecologico), nonché al tratto di pista ciclo-pedonale a sud dell'area C1, anch'esso da eliminare, in applicazione dell'art. 3ter della LR. n. 86/1983;
3. **DI PRECISARE** che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la valutazione ambientale strategica inerente alla variante al Piano di Governo del Territorio, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;

Pag. n. 4 determinazione n. 2901 del 04/12/2015

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comune di Inarzo;
5. DI DARE ATTO che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di adozione dello stesso.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Arch. Roberto Bonelli)





MACROSETTORE AMBIENTE
Servizi per il Territorio

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI INARZO
ai sensi della DCR 13/03/2007 n. 351 e della DGR 10/11/2010 n. 761

AUTORITÀ PROCEDENTE: Geom. Daniele Monciardini, Ufficio Tecnico del Comune di Inarzo.

0. PREMESSA

Il Comune di Inarzo, con nota prot. PEC n. 62345 del 19.10.2015, ha informato la Provincia della messa a disposizione della documentazione inerente il processo di VAS della Variante n. 1 al proprio PGT (approvato il 23.09.2010, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 e vigente dal 27.04.2011, a seguito di pubblicazione sul BURL n. 17 – Serie Avvisi e Concorsi).

La Provincia è pertanto chiamata a partecipare al processo di valutazione ambientale della suddetta Variante di Piano.

La presente relazione illustra gli esiti dell'esame degli elaborati (Rapporto Ambientale – RA e bozza degli elaborati di Variante) attraverso considerazioni, sia di carattere generale, sia specifiche, rispetto agli obiettivi di sostenibilità fissati dal PTCP.

Vengono inoltre riportate informazioni aggiuntive utili per la predisposizione della documentazione che la Variante dovrà contemplare per l'adozione e la compatibilità col PTCP.

1. GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE INTERNO

1.1 Finalità e limiti dell'istruttoria

L'istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle competenze provinciali e, pertanto, esclusivamente al fine dell'espressione del parere di compatibilità con il PTCP, senza riferimento alcuno a profili inerenti alla legittimità degli atti.

1.2 Attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare

Il Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con decreto del Direttore Generale n. 110 del 27.11.2013, integrato e modificato con decreto del Direttore Generale n. 91 del 07.10.2014, è stato attivato in tempo utile per compiere le istruttorie di competenza dei singoli Servizi.

2. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

Sia gli ambiti di trasformazione (AT), sia gli ambiti di completamento (AIC) del PGT vigente, hanno subito una massiccia revisione comportando una riduzione della capacità edificatoria complessiva del PGT vigente (del 2011) di 18.396,90 mc; sottraendo a questo dato i comparti originariamente destinati a completamento residenziale e con la Variante passati a destinazione "giardino-orto", pari a una volumetria di 2.589 mc, si ricava una riduzione volumetrica complessiva di 15.807,90 mc, pari a - 79 abitanti teorici:

- gli AT11 e 12 hanno sostituito gli ex AT3 e 4 con una riduzione di 886 mq;
- l'AT2 si è ridotto di 2.114 mq;
- l'AIC5 si è ridotto di 1.189 mq;
- sono stati eliminati gli AIC2 e 3 (- 9.961 mq);
- sono stati aggiunti gli AT 13, 14, 15 e 16 (complessivamente + 12.076 mq);
- gli AT 1, 5, 6 e 8 e l'AIC4 non sono stati oggetto di Variante;

- l'AIC1 non è stato oggetto di Variante per quanto concerne le superfici sono però stati meglio definiti gli obiettivi della pianificazione attuativa;
 - gli AIC2 e 3 sono stati abrogati;
 - l'AIC5 è stato ripermetrato con una riduzione di 1.189 mq.
- Sulla parte di territorio comunale in prossimità della Riserva "Palude Brabbia" l'Amministrazione comunale intende valorizzare le caratteristiche ambientali del paesaggio agrario per accogliere strutture fruibili e contenere i visitatori della riserva esternamente al perimetro tutelato.
- L'obiettivo perseguito è quello di creare funzioni didattiche e ricreative, dedicate a un'ampia utenza, nell'area individuata come parco agricolo.

- Nel dettaglio è previsto:
- un centro visite, nell'area attualmente adibita a magazzino comunale (C1);
 - un parcheggio (C2) d'accesso diretto alla Riserva;
 - un percorso ciclo-pedonale (C3) quale dorsale della Riserva;
 - l'individuazione di aree idonee ad installazione di attività ricettive-turistiche straordinarie (case sull'albero, palafitte, etc.) (C7);
 - un'area espositiva d'arte ambientale (C8);
 - un'area camper (C5);
 - l'individuazione di aree per orti comunali (C9);
 - una ricomposizione paesaggistica e una mitigazione dei manufatti agricoli esistenti (C4);
- tali previsioni sono debitamente riportate nella tavola DP C5 e alle quali s'aggiungono le individuazioni di: un agriturismo (C6), un Parco Robinson (C10) e un nuovo corso d'acqua con connessione ecologica (C11).

3. RAPPORTO AMBIENTALE – CONSIDERAZIONI GENERALI

Il RA è sviluppato secondo uno schema che, a partire dall'illustrazione del modello metodologico seguito e dei riferimenti normativi, passa all'analisi del contesto territoriale e alla descrizione dello scenario ambientale in cui l'arzo è collocata; l'analisi di dettaglio dello scenario è condotta per sistemi (rete ecologica, mobilità, etc.).

Il RA prosegue poi con la descrizione del vero e proprio scenario di Variante con gli obiettivi che l'Amministrazione comunale si è prefissata, dal quale derivano le trasformazioni puntuali – ambiti di trasformazione (AT) e aree di completamento (AIC), che vengono definiti/ridefiniti come da tavola DP C5, e per i quali il RA fornisce specifiche schede descrittive e valutative.

Il RA, nella valutazione della bozza di Variante al Documento di Piano, considera anche i servizi collocati nella fascia extra-urbana definita "Parco Agricolo della Brabbia" e il Piano della Mobilità dolce.

La sostenibilità ambientale delle scelte compiute è valutata sia in termini di *coerenza esterna* che in termini di *coerenza interna*, attraverso specifici indicatori selezionati; il RA si conclude con la spiegazione del sistema di monitoraggio dell'ambiente nel tempo.

La Variante si propone come volta a:

- contenere il consumo di suolo;
- sviluppare un Piano di mobilità dolce che valorizzi le risorse ambientali e naturalistiche del territorio comunale legate alla presenza della Riserva Naturale regionale "Palude Brabbia";
- approfondire gli aspetti urbanistici e degli oneri degli AT;
- revisionare e semplificare la normativa di attuazione.

La coerenza degli obiettivi del Piano con il PTCP (*coerenza esterna*), che di fatto incorpora gli obiettivi strategici definiti a scala regionale, viene verificata rispetto ai seguenti punti:

- riqualificazione del territorio;
- minimizzazione del consumo di suolo;
- utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche;
- ottimizzazione della mobilità e dei servizi.

Rispetto alla pianificazione sovraordinata si reputa che talvolta gli obiettivi precedentemente enunciati siano disattesi.

Due ambiti di trasformazione introdotti dalla Variante in esame – AT 15¹ e AT 16 – sono in contrasto con la LR. n. 31/2014, infatti, facendo specifico riferimento all'art. 5 (norma transitoria) della suddetta legge, per il quale *i Comuni possono approvare unicamente Varianti del PGT e P.A. in Variante al PGT che non comportino nuovo consumo di suolo, si ritiene che le previsioni negli ambiti (15 e 16) sopra menzionati*

¹ Cfr. anche paragrafo 4.4 "rete ecologica" del presente parere.

debbano essere eliminate, poiché le superfici interessate, come da individuazione nel PGT vigente (cfr. elaborato DP C2), ricadono in aree agricole extra-urbane.

Anche rispetto al tema della mobilità dolce, si evidenziano fin d'ora elementi di criticità rispetto alla tutela di ambienti a valenza naturalistica ed ecologica di notevole importanza per la Provincia, tale aspetto verrà approfondito al paragrafo dedicato contenuto nel presente parere (cfr. paragrafo 4.5 RETE ECOLOGICA).

In riferimento ad altre tematiche di competenza provinciale, descritte e valutate nei paragrafi successivi, anche a livello puntuale, si ritiene che, in linea generale, le scelte effettuate nell'alveo della Variante non mutino drasticamente il quadro già valutato durante l'iter istruttorio del PGT vigente.

A titolo collaborativo, per una più facile lettura degli elaborati grafici², si reputa opportuno riportare nelle tavole da adottare il perimetro del TUC, come tra l'altro previsto dalla DGR n. 1681/2005, Cap. 2, paragrafo 2.1.4 "La tavola delle previsioni di piano".

4. CONSIDERAZIONI SPECIFICHE

4.1. MOBILITÀ

Si osserva che alcuni ambiti di Variante interessano la rete stradale provinciale - SP 53 (classificata di 4° livello dal PTCP) in quanto ad essa adiacenti: l'AT13, lungo Via San Francesco, gli AT6, 8, 15 e 16, lungo Via 1° Maggio.

In relazione a ciò, si segnala che è indirizzo generale della Provincia di Varese, secondo i contenuti della Delibera di Giunta provinciale n. 140 del 16 aprile 2013, limitare l'autorizzazione di nuovi accessi sulle strade provinciali, con i conseguenti riflessi rispetto alle previsioni urbanistiche proposte in adiacenza alla rete provinciale.

Gli interventi previsti non sembrerebbero causare particolari criticità alla rete ma, l'introduzione di nuove residenze ed esercizi commerciali di vicinato, impone la verifica di possibili punti critici, soprattutto per pedoni e ciclisti.

Si ricorda, infine, che secondo quanto indicato nel PTCP sono i Comuni i soggetti che hanno l'onere di garantire la funzionalità della rete, attraverso il controllo dell'urbanizzazione del territorio, valutando anche se l'incremento dei veicoli sulla rete stessa produca interferenze potenzialmente pericolose, ad esempio nelle zone di intersezione e nei punti di attraversamento pedonale.

4.2. PAESAGGIO

Il territorio di Inarzo è collocato dal PTCP nell'ambito paesaggistico n. 10 "di Varese"; per il PTR Inarzo è parte dell'unità tipologica di paesaggio della "fascia collinare" ed è caratterizzato da un elevato valore paesaggistico vista la presenza del sistema di zone umide - Riserva Palude Brabbia, nonché SIC/ZPS.

Il Piano Paesaggistico regionale (PPR), che comprende anche l'abaco delle principali informazioni paesaggistico-ambientali per i Comuni, rimanda all'art. 17 delle norme circa la tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità; per gli aspetti di natura prettamente ecologica si rimanda al paragrafo 4.5.

Invece, dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, si può confermare che la Variante approfondisce i temi già affrontati dal PGT vigente e propone ulteriori azioni di Piano.

In riferimento a queste ultime si ritiene infatti che la Variante consolidi i temi già affrontati ampliando la tutela anche alle aree poste a stretto contatto con il nucleo storico, come nel caso dell'introduzione dell'AT14.

4.3 AGRICOLTURA

Alla luce della documentazione presentata, sono state effettuate verifiche in relazione agli effetti della Variante proposta che prevede delle trasformazioni che interessano suoli agricoli, in particolar modo si fa riferimento alle seguenti:

² Quantomeno nella tavola DP C5.

AT15: area avente una superficie di circa 3.086 mq, ricadente su **aree agricole principali** individuate dalla Provincia che ne determina un valore strategico. Da una verifica effettuata tramite SIARL l'area risulta utilizzata prevalentemente a prato stabile per la produzione di foraggio da parte di un imprenditore agricolo. La stessa presenta una valenza anche di tipo ecologico in quanto ricadente in zona tampone della rete provinciale; infatti, dalla lettura del RA si evince che sono previsti vari interventi di mitigazione che mirano al mantenimento del varco ecologico. Si ritiene che la perdita dell'AT15, pur di ridotte dimensioni, sia rilevante in quanto trattasi di un suolo qualitativamente significativo per la tutela e la salvaguardia del sistema agricolo, ecologico e naturalistico.

AT16: area avente una superficie 1.000 mq, ricadente su ambito agricolo del PTCP. La trasformazione di tale area risulta non sostenibile rispetto agli obiettivi regionali e provinciali di minimizzazione del consumo di suolo ed utilizzazione ottimale delle risorse territoriali (suolo agricolo, elementi di naturalità e risorsa idrica).

A fronte di quanto emerso sopra, ovvero alla criticità in ordine alla tutela degli ambiti agricoli previsti dal PTCP, e in relazione ai disposti della LR. n. 31/2014 (cfr. paragrafo 1 del presente parere, a pag. 2) la previsione degli ambiti di trasformazione AT15 e AT16 non è sostenibile.

4.4 BOSCHI

Come rilevato dal raffronto tra la documentazione prodotta ed il PIF della Provincia di Varese, si riscontra il possibile interessamento di soprassuoli boschivi in corrispondenza degli ambiti AT11 e AT12.

Per quanto attiene all'AT11 il PIF rileva presenza di bosco nella fascia lungo il limite sud, classificato - come da Tav. 9 "Carta delle trasformazioni ammesse" - nella metà occidentale "boschi interessati da previsioni urbanistiche" e superficie boscata (LR. n. 31/2008, art. 43) nella porzione orientale, mentre tutta l'area coinvolta dall'ambito AT12 risulta classificata "boschi interessati da previsioni urbanistiche".

Pur non rilevando specifici elementi ostativi dettati dal PIF medesimo, si rileva l'importanza di garantire la conservazione della formazione vegetale lungo il corso d'acqua posto a sud degli ambiti sopra detti.

Tale condizione parrebbe trovare già soddisfazione nel RA dove, nelle schede specifiche di ambito, viene espressamente prevista la conservazione della fascia di vegetazione ripariale in corrispondenza del torrente Riale, la rinaturalizzazione delle sponde, la creazione di opportune fasce di mitigazione paesistica-ambientale verso il torrente stesso.

Si evidenzia che, qualora le previsioni urbanistiche dovessero effettivamente comportare un interessamento della superficie boschiva, in sede di valutazione di compatibilità dovranno essere prodotte le relazioni previste dall'art. 29 delle NTA dal PIF vigente, ai fini della verifica della compatibilità degli interventi con le valenze ecologiche e funzionali del bosco e l'individuazione delle misure compensative.

Si sottolinea che oltre alla trasformabilità delle superfici, le NTA del PIF stabiliscono gli ettari totali di boschi trasformabili sul territorio comunale nel periodo di validità del Piano stesso, fissate, per il Comune di Inarzo, (come da art. 34), in 1,01 ha.

Si ricorda inoltre che l'art. 26 delle NTA del PIF prevede che siano escluse dal computo del rispetto del limite massimo trasformabile sopra richiamato solo le casistiche elencate nell'articolo medesimo, ovvero: le superfici boscate interessate dagli ambiti estrattivi del Piano Cave provinciale e le aree trasformate per opere pubbliche, opere infrastrutturali non diversamente ubicabili oltre a quelle trasformate per interventi di tipo areale di cui all'art. 30 o interventi di tipo "speciale" di cui all'art. 31, comma 1.b.

Da misure effettuate sul portale cartografico, anche considerando l'area individuata dal PIF nel suo insieme (comprensiva delle aree apparentemente già trasformate), l'estensione risulta pari a circa 4.500 mq, al di sotto, pertanto, dei limiti sopra citati.

Per completezza si evidenzia che, come precisato dalla DGR n. 675/2005 e s.m.i, la trasformazione del bosco non è legata al taglio di alberi quanto alla destinazione dell'area diversa da quella forestale.

Pertanto, anche interventi che non comportino taglio di alberi, finalizzati alla creazione di un parco/giardino ad esempio, possono configurarsi a tutti gli effetti come trasformazione forestale qualora gli interventi, anche manutentivi, attuati non siano compatibili con il mantenimento della destinazione a bosco.

Si rammenta infine che la legislazione vigente prevede che la trasformazione del bosco possa essere effettuata solamente previo ottenimento delle autorizzazioni paesaggistiche e forestali a seguito di

specifica istanza ai sensi della LR. n. 12/2005 e della LR. n. 31/2008; come già accennato la trasformazione del bosco prevede inoltre, con le esclusioni di cui all'art. 39 del PIF, la realizzazione di interventi di compensazione forestale quantificati applicando i rapporti di compensazione e le indicazioni stabiliti dal PIF medesimo.

4.5 RETE ECOLOGICA

In via preliminare all'esame del PGT si ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti della pianificazione regionale in materia di rete ecologica.

Innanzitutto il PTR, per il perseguimento degli obiettivi di Piano, individua una serie di "infrastrutture prioritarie" (PTR - Documento di Piano, par. 1.5.6, pag. 39): Rete verde regionale, Rete ecologica regionale (RER), Rete dei corsi d'acqua, etc.

La RER, nello specifico, concorre a realizzare gli obiettivi nn. 7, 10, 14 e 19 del PTR, ognuno dei quali presenta un legame più o meno intenso con i macro-obiettivi regionali (PTR - Documento di Piano, pag. 26); la RER è quindi una delle "infrastrutture prioritarie per la Lombardia" (PTR - Documento di Piano, par. 1.5.6, pag. 39) elemento che ne conferisce un'indubbia rilevanza.

La natura dichiaratamente prioritaria dell'infrastruttura, infatti, fa sì che trovi applicazione l'art. 20, comma 5, della LR. n. 12/2005, secondo cui le disposizioni del PTR relative alla "realizzazione" di "prioritarie infrastrutture" hanno "immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta nel PTCP o PGT".

Sul punto si veda la sentenza del Consiglio di Stato che ha esaminato i rapporti tra PTR, Rete ecologica e PGT, affermando, senza dubbio alcuno, la "prevalenza" del PTR sulle difforme previsioni comunali (Consiglio di Stato, 16 aprile 2012, n. 2170).

A rafforzare quanto sopra esposto la DGR n. 8515/2008 (vedi tabella di cui al punto 2.5, così come modificata dall'allegato 7 della DGR n. 10962/2009) prevede la possibilità di applicare la valutazione di incidenza all'interno della RER, ai fini del mantenimento della funzionalità globale della rete Natura 2000 e sancisce, nel quadro generale delle indicazioni per la pianificazione, la necessità di evitare l'inserimento di aree di trasformazione all'interno degli elementi di primo livello e la riduzione dei varchi della RER.

Ciò premesso, l'**ambito AT15** è localizzato ad una distanza di circa 300 m dalla Palude Brabbia su un'area adibita ad uso agricolo (prato stabile); esso ricade inoltre all'interno di una fascia tampone della Rete Ecologica Provinciale (REP), di un elemento di primo livello della RER, nonché all'interno di un'area interessata dal progetto di ampliamento della Riserva Naturale Palude Brabbia.

I prati stabili, in particolare, sono formazioni erbose semi-naturali adibite alla produzione di foraggio contraddistinte dalla presenza di elevata biodiversità che assumono un ruolo di rilievo all'interno delle reti ecologiche a causa del loro ampio e diversificato corredo floristico, nonché in qualità di luoghi trofici e di rifugio per molte specie di vertebrati e invertebrati.

Per quanto concerne l'ampliamento della Riserva la Provincia ha da tempo attivato un percorso di aggiornamento dei suoi confini finalizzato, tra i vari aspetti, ad includere nella stessa i territori interposti tra l'attuale confine e la strada provinciale nei comuni di Inarzo e Casale Litta.

Si tratta di zone caratterizzate dall'alternanza di aree prative (prati stabili), filari, macchie alberate e corsi d'acqua con frequenti cambi di pendenza che creano un eco-mosaico eterogeneo di indiscusso valore naturalistico e paesaggistico.

Da sottolineare che questi territori, considerata la vicinanza con il SIC/ZPS "Palude Brabbia", nonché le loro intrinseche valenze naturalistiche, già allo stato attuale, sono di fatto sottoposti ad un regime normativo tipico di un'area protetta per effetto dell'applicazione della valutazione di incidenza.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che l'ambito AT15 comporta la sottrazione di spazi strategici per la funzionalità della rete ecologica a scala locale e d'area vasta e risulta in contrasto con il progetto di ampliamento della Riserva Naturale Palude Brabbia attivato dalla Provincia, si ritiene che esso debba essere eliminato, in applicazione dell'art. 3ter della LR. n. 86/1983.

Per quanto concerne la previsione del percorso ciclo-pedonale lungo la dorsale della Palude Brabbia, si evidenzia (come nel caso precedente) che **il tratto di pista localizzato a sud del centro visite (C1) ricade all'interno dell'area di ampliamento della Riserva.**

Esso sfrutta un percorso già esistente ad oggi disponibile alla sola fruizione pedonale, con passaggio di mezzi motorizzati da parte dei conduttori dei fondi agricoli.

Nel caso specifico la pista comporterebbe un forte incremento del disturbo antropico nei confronti di aree caratterizzate da un'elevata sensibilità/vulnerabilità naturalistica, pertanto, **non si ritiene la previsione in questione compatibile con il contesto di inserimento.**

Le finalità del progetto relative al potenziamento delle connessioni del sistema di mobilità dolce del comune di Inarzo verso l'anello circumlacuale del Lago di Varese e la Riserva Palude Brabbia (centro visite - C1), vengono comunque mantenute.

Si invita l'Amministrazione comunale a trovare soluzioni alternative per chiudere l'anello ciclopedonale urbano, magari sfruttando il percorso indicato nelle cartografie della Variante che si sviluppa a partire dalla Via XXV Aprile e prosegue in adiacenza agli ambiti AT14 e AT8 fino alla strada provinciale.

Nulla da rilevare invece, in questa sede, per quanto concerne il tratto più a monte verso Cazzago Brabbia.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che il tratto di pista ciclabile localizzato a sud del centro visite (C1) comporta la sottrazione di spazi strategici per la funzionalità della rete ecologica a scala locale e d'area vasta, e risulta in contrasto con il progetto di ampliamento della Riserva Naturale Palude Brabbia attivato dalla Provincia, si ritiene che esso debba essere eliminato, in applicazione dell'art. 3ter della LR. n. 86/1983.

Per quanto riguarda, infine, gli aspetti più specifici legati alle potenziali incidenze della Variante rispetto alla rete Natura 2000, si rimanda ai contenuti della Valutazione di Incidenza che verrà rilasciata con atto separato.

4.6 TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Bilancio idrico e valutazione consumi idrici

Con riferimento agli artt. 93, 94 e 95 delle NdA del PTCP non si rilevano criticità in merito alla Variante proposta.

Non essendo previsto alcun incremento della potenzialità insediativa di Piano bensì un decremento di 79 abitanti restano confermate le valutazioni espresse dallo studio geologico a firma del Dott. Geol. Arduino Belli a corredo del PGT.

Si ribadiscono inoltre le considerazioni espresse in sede di valutazione della compatibilità del PGT con il PTCP e riportate al punto 4.8 dell'Allegato A alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 345 del 20.07.2010.

Recapito dei reflui

La normativa di riferimento in materia di tutela delle acque dall'inquinamento è il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., cui s'affiancano i Regolamenti Regionali nn. 3 e 4 del 24.03.2006 (Pubblicati sul BURL n. 13 del 28.03.2006 – 1° Supplemento Ordinario).

Si fa presente che il Comune di Inarzo ricade nell'agglomerato AG01207201 – Gavirate - Varese Lago, generante un carico pari a 97.501 AE³, di cui 96.233 attualmente serviti dall'impianto di depurazione DP01207201 - Gavirate - Varese Lago, avente una potenzialità di progetto pari a 110.000 AE; il carico dei restanti 1.268 AE è gestito tramite IAS (altri sistemi adeguati di depurazione).

A fronte dei dati riportati, si sottolinea come vi siano incongruenze con quanto dichiarato nel RA in esame il quale riporta come dimensione totale dell'agglomerato 109.287 AE, andando, di conseguenza, a sottolineare la prossimità al limite del dimensionamento del depuratore stesso.

La proposta comunque prevede un ridimensionamento dei potenziali abitanti (- 79 AE) tramite una riduzione volumetrica degli ambiti contenuti in Variante che, come riportato, non va ad aggravare la situazione dal punto di vista depurativo, pertanto, non si riscontrano criticità in relazione al tema.

4.7 ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO

Si ricorda che la Variante dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, c.d. "Allegato 15" (ai sensi della DGR n. 2616/2011), attestante la congruità delle trasformazioni previste con la classe di fattibilità geologica stabilita nello studio geologico a supporto del PGT, e che tale dichiarazione dovrà essere adottata unitamente alla Variante urbanistica e con essa approvata.

Si anticipa che, dalla lettura dell'elaborato DP C4 inerente la verifica della componente geologica delle azioni della Variante, gli ambiti di trasformazione AT 5, 6, 8, 12, 16 e l'ambito di completamento AIC5,

³ Abitanti Equivalenti.

risultano parzialmente interessati dalla classe IV di fattibilità geologica: *fattibilità con gravi limitazioni – fasce di tutela fluviale*.

Si ricorda che nelle aree ricadenti in classe IV *deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione* (cfr. DGR n. 7374/2008) e, pertanto, si richiama quanto al punto 3.1.4 della DGR n. 2616/2011 “[...] *per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c), della L.R. n. 12/2005, [...]*”, nonché la recente giurisprudenza (sentenza TAR Lombardia, Milano, IV, 16.04.2012, n. 1123) la quale afferma che “[...] non possono ricevere un indice edificatorio, neppure virtuale, aree che non sono assoggettabili a trasformazione urbanistica per natura o per regime giuridico [...]”.

4.8 ALTRE TEMATICHE

Dalla verifica effettuata emerge che gli elaborati della VAS della Variante n. 1 al PGT non sono stati redatti utilizzando i confini comunali concordati dal Comune al termine della Conferenza dei Servizi finale del 25.07.2012 e approvato dalla Provincia di Varese con Determina Dirigenziale 21.09.2012, n. 3597.

Affinché gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, a diverso livello, ed i relativi studi conoscitivi territoriali, siano riferiti a basi geografiche e cartografiche congruenti, come previsto per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale integrato (art. 3, L.R. n. 12/2005), si segnala al Comune l’opportunità di procedere - prima dell’adozione degli atti inerenti al PGT – all’adeguamento degli atti di PGT ai confini comunali concordati ed approvati, suggerendo altresì di concludere – qualora non avesse ancora provveduto - la verifica dei propri limiti amministrativi, al fine di concordare l’intero perimetro comunale con tutti i comuni limitrofi.

Si ricorda, inoltre, la necessità di inviare la documentazione relativa agli accordi intercorsi e i nuovi perimetri concordati alla Provincia di Varese e a Regione Lombardia, al fine della loro integrazione nelle basi cartografiche condivise.

5 CONCLUSIONI

Si ritiene che il RA abbia trattato i temi di propria competenza rispondendo, in linea generale, ai compiti a esso affidati, tuttavia, rispetto a scelte di tipo puntuale non sempre gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono stati raggiunti.

Si fa specifico riferimento agli ambiti di trasformazione AT15 e AT16, in contrasto con i disposti della LR. n. 31/2014 e pertanto da eliminare (il primo critico anche dal punto di vista ecologico), nonché al tratto di pista ciclo-pedonale a sud dell’area C1, anch’esso da eliminare, in applicazione dell’art. 3ter della LR. n. 86/1983.

Si richiamano, infine, le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti utili al perfezionamento degli atti prima dell’adozione del PGT.

Varese, 04.12.2015

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

Arch. Melissa Montalbetti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Mauro Sassi





Il sottoscritto Arch. Roberto Bonelli, Dirigente del Macrosettore Ambiente della Provincia di Varese, attesta ai sensi dell'articolo 22, "*Copie informatiche di documenti analogici*", D.Lgs. 82/2005 "*Codice dell'amministrazione digitale*" che il presente atto, che consta di 12 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale analogico.

Varese, 09.12.2015

Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/20005 da:
Arch. Roberto Bonelli - Dirigente del Macrosettore Ambiente